



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

*Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26/11/2024
e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/11/2024 –
Approvato dal CUN in data 11/02/2025 e dal MUR in data 21/02/2025*

Emanato con Decreto Rettorale n. 706 dell'08/04/2025

INDICE

Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	5

TITOLO I - TIPOLOGIA DEI TITOLI E DEI CORSI DI STUDIO

Art. 3 - Titoli di studio	5
Art. 4 - Corsi di laurea	5
Art. 5 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico	6
Art. 6 - Corsi di Specializzazione	7
Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca	7
Art. 8 - Corsi per Master universitario	7
Art. 9 - Percorsi formativi e abilitanti per insegnanti	8
Art. 10 - Formazione finalizzata e permanente	8

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 11 - Tipologia	8
Art. 12 - I Dipartimenti e le strutture di raccordo	9
Art. 13 - Commissione Paritetica Docenti Studenti	9
Art. 14 - I corsi di studio ed i Consigli di Corso	9
Art. 15 - Le classi di corsi di studio	11

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 16 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale	11
Art. 17 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale	12
Art. 18 - Attività formative dei corsi di laurea	12
Art. 19 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale	13
Art. 20 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale e Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)	14
Art. 21 - Crediti formativi universitari	15
Art. 22 - Articolazione ed organizzazione delle attività didattiche	16
Art. 23 - Verifica dell'attività didattica	17
Art. 24 - Sistema di Assicurazione della Qualità - Autovalutazione, Valutazione e Accredimento	17
Art. 25 - Impegno didattico dei docenti	18
Art. 26 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici	19
Art. 27 - Didattica multimediale e a distanza	19
Art. 28 - Formazione dei docenti	20



TITOLO IV - OFFERTA FORMATIVA ANNUALE E ORIENTAMENTO AGLI STUDI

Art. 29 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio	20
Art. 30 - Manifesto degli Studi di Ateneo e portale di Ateneo	20
Art. 31 - Manifesto di Dipartimento	21
Art. 32 - Attività di orientamento, tutorato e placement	21

TITOLO V - DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

Art. 33 - Ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale	22
Art. 34 - Iscrizione e frequenza ai corsi di studio	23
Art. 35 - Studenti e Studentesse impegnati/e a tempo parziale	24
Art. 36 - Ammissione a singoli insegnamenti	24
Art. 37 - Curricula e piani di studio	25
Art. 38 - Trasferimenti, passaggi e riconoscimento di crediti	25
Art. 39 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero	26
Art. 40 - Mobilità nazionale	27
Art. 41 - Verifiche del profitto	27
Art. 42 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio	29
Art. 43 - Vigilanza sull'attività didattica	30
Art. 44 - Codice di comportamento	30
Art. 45 - Approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo	30
Art. 46 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo	31
Art. 47 - Norme transitorie e finali	31
Allegato A - Strutture didattiche	32
Allegato B - Corsi di Studio	33
Allegato C - Corsi di Specializzazione	43
Allegato D - Corsi di Dottorato di Ricerca	45



Art. 1 - Definizioni

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, la propria organizzazione didattica secondo criteri di qualità culturale e scientifica dell'offerta formativa, di soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione, di efficienza ed efficacia dei servizi didattici e di supporto agli/alle studenti/studentesse, nonché gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione, dei dottorati di ricerca, dei master universitari e dei percorsi formativi e abilitanti per insegnanti attivabili dall'Università degli Studi di Parma.

A norma del presente regolamento si intende per:

- accreditamento: sistema con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca autorizza l'attivazione di sedi e corsi di studio e verifica il possesso dei requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte dall'Università;
- ambito disciplinare: l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- attività formative: l'insieme delle attività didattiche offerte nel corso di studio e concorrenti alla definizione del percorso formativo; le dimensioni in termini di crediti degli insegnamenti e dei relativi moduli devono essere conformi alla normativa vigente, che ne vieta la parcellizzazione per determinate tipologie;
- avvalenza: la fruizione di un insegnamento/modulo didattico con altra denominazione e stesso contenuto, in sostituzione dell'insegnamento/modulo didattico previsto nell'offerta formativa;
- classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004 e determinati dai decreti ministeriali;
- Consiglio di Corso: il consiglio competente per il corso di studio stesso ovvero per una pluralità di corsi (Consiglio di Corso di Studio unificato), secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo;
- corsi di studio internazionali: i corsi di studio che consentono di rilasciare titoli doppi, multipli o congiunti con Università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, gli esami o valutazioni finali di profitto e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli organi competenti in tema di internazionalizzazione;
- corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione, di master universitario e di dottorato di ricerca, come individuati nel D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modifiche;
- credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente o ad una studentessa in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a 25 ore medie di carico di lavoro;
- curriculum: percorso formativo diversificato nel rispetto degli intervalli di crediti relativo agli ambiti disciplinari specificati nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche;
- dipartimento: la struttura didattica e di coordinamento prevista dallo Statuto dell'Università degli Studi di Parma;
- diploma supplement: la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio, che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dalla/o studentessa/studente;
- ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): l'insieme di regole stabilite in ambito europeo per l'accumulo e il trasferimento di crediti incentrato su ogni studente/studentessa e



basato sulla trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento, volto a facilitare la progettazione, l'erogazione, la valutazione, il riconoscimento dei corsi e dei periodi di studio e ad agevolare la mobilità studentesca; per Sistema di conversione dei voti ECTS si intende lo strumento adottato in ambito europeo per facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti da ogni studente/studentessa nei periodi di mobilità;

- learning agreement: l'accordo tra lo/la studente/studentessa, l'università inviante e l'università ricevente che riporta le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello/della studente/studentessa;
- microcredentials: piccoli volumi di competenze certificate e rilevanti per il mercato del lavoro e i sistemi di istruzione e formazione europei, acquisite attraverso l'esperienza di vita, il lavoro o lo studio; le micro-credenziali possono essere assegnate agli/alle studenti/studentesse dopo aver seguito un breve corso o a seguito del riconoscimento di apprendimento pregresso, attraverso il rilascio di attestati digitali denominati open badge;
- ministero: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- minor: un percorso formativo tematico interdisciplinare incentrato su tematiche di rilievo e volto a formare figure professionali con competenze utili per il proseguimento degli studi e per l'inserimento nel mondo del Lavoro;
- MOOC (Massive Open Online Course): un corso online aperto e di massa realizzato per una formazione a distanza che coinvolge un numero elevato di utenti;
- mutuaione: la fruizione di un insegnamento/modulo didattico avente stessa denominazione e stesso contenuto di un insegnamento/modulo didattico presente nel medesimo o in altro corso di studio;
- obblighi formativi aggiuntivi (OFA): le attività formative supplementari e obbligatorie assegnate a studenti e studentesse che non hanno superato la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico;
- obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che disciplinano il corso di studio, approvate dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
- piano di studio: l'insieme delle attività formative che deve svolgere ogni studente e studentessa per il conseguimento del titolo di studio;
- regolamento didattico del corso di studio: il regolamento che disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio ai sensi dell'art. 12 del D.M. 270/2004, ivi compresi gli obiettivi formativi specifici, i curricula offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento;
- settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n. 639 del 2 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024;
- Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma;
- SUA-CdS: Scheda Unica Annuale del corso di studio;
- titoli congiunti e doppi internazionali: i titoli di studio possono essere rilasciati anche congiuntamente con Atenei internazionali (double o joint degree), previa stipula della relativa convenzione e realizzazione di un programma integrato di studio, nell'ambito di percorsi di pari livello, e secondo quanto disciplinato da apposite linee guida di Ateneo.
- titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca ed i master universitari, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- titolo congiunto: un titolo unico rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;
- titolo doppio: un titolo caratterizzato da due o più titoli riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di



cui fanno parte le istituzioni firmatarie della relativa convenzione e rilasciati ufficialmente da due o più istituzioni coinvolte in un programma di studio integrato;

- tutor: figura professionale che accompagna e facilita il percorso formativo degli/delle studenti/studentesse durante il processo di apprendimento. Per i corsi di studio erogati in modalità a distanza sono previste le seguenti tipologie di tutor: tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali; tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio; tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico;
- Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Parma.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La disciplina contenuta nei titoli successivi è direttamente finalizzata a garantire la gestione delle complessive attività relative ai corsi di studio.
2. Tale disciplina si applica inoltre, in quanto compatibile con le specifiche vigenti normative, per la gestione delle attività relative ai corsi di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, ai corsi di master universitario, ai percorsi formativi e abilitanti per insegnanti.

TITOLO I - TIPOLOGIA DEI TITOLI E DEI CORSI DI STUDIO

Art. 3 - Titoli di studio

1. L'Università, articolata nei Dipartimenti (allegato A), organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento, le attività necessarie al conseguimento dei titoli di studio (allegato B), secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e come indicato nel presente regolamento.
2. L'Università rilascia i seguenti titoli:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS)
 - il dottorato di ricerca (DR)
 - il master universitario di I e II livello
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
4. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio il diploma supplement, una relazione informativa, che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli analoghi a quelli adottati da altri paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente/studentessa per conseguire il titolo.

Art. 4 - Corsi di laurea

1. I corsi di laurea (allegato B) sono incardinati nei Dipartimenti (allegato A) in relazione alla prevalenza delle competenze disciplinari riscontrate con deliberazione dei competenti organi accademici e hanno l'obiettivo di assicurare a studentesse e studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali. I corsi di laurea abilitanti all'esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti, hanno inoltre l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili. La durata dei corsi di laurea è pari a tre anni.
2. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al comma 1, è preordinata



all'inserimento di laureate/i nel mondo del lavoro, anche ai fini dell'esercizio di attività professionali in conformità alle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.

4. Corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe, a norma dell'art. 4 del D.M. 270/04. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti almeno pari a quanto previsto dalla normativa vigente. Sono comuni le attività formative o moduli che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi (interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi di tale tipologia, lo/la studente/studentessa indica al momento dell'immatricolazione la classe in cui intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può modificare le proprie scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno o quando abbia maturato tutti i crediti formativi necessari per il conseguimento della laurea.
6. Per conseguire la laurea lo/la studente/studentessa deve aver maturato non meno di 180 CFU previsti dall'ordinamento didattico e dal regolamento didattico dei singoli corsi di laurea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 5 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. I corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico (allegato B) sono incardinati nei Dipartimenti (allegato A) in relazione alla prevalenza delle competenze disciplinari riscontrate con deliberazione dei competenti organi accademici e hanno l'obiettivo di fornire a studenti/studentesse una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. I corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni hanno inoltre l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili. La durata dei corsi di laurea magistrale è pari a due anni.
2. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa magistrale.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le medesime attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per un numero di crediti almeno pari a quanto previsto dalla normativa vigente. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, lo/la studente/studentessa indica al momento dell'immatricolazione la classe in cui intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può modificare le proprie scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno o quando abbia maturato tutti i crediti necessari per il conseguimento della laurea magistrale.
5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche



disposizioni, lo/la studente/studentessa, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato non meno di 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata è pari a cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo/la studente/studentessa deve aver maturato non meno di 300 o 360 CFU previsti dall'ordinamento didattico e dal regolamento didattico dei singoli corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a seconda che la durata del corso sia quinquennale o sessennale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 6 - Corsi di Specializzazione

1. I corsi di specializzazione (allegato C) hanno l'obiettivo di fornire allo/alla studente/studentessa conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea ed è disciplinato da uno specifico regolamento.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso del titolo di studio previsto dal relativo ordinamento didattico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli ulteriori requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo/la studente/studentessa deve aver maturato il numero di CFU previsti dalla classe di appartenenza ovvero aver completato il piano di studi corrispondente all'ordinamento didattico del corso di specializzazione. A coloro che conseguono il diploma di specializzazione compete la qualifica accademica di specializzato/a.

Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con altre Università, italiane e/o straniere, o sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, che conferiscono idonee risorse umane, finanziarie e strumentali, organizza e promuove corsi di dottorato di ricerca che hanno l'obiettivo di fornire competenze finalizzate al conseguimento di un'elevata qualificazione nel campo della ricerca.
2. I corsi di dottorato di ricerca (allegato D) e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo in materia.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o equivalente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa di ricerca, che è abbreviato in Dott./Dott.ssa Ric., ovvero Ph.D.

Art. 8 - Corsi per Master universitario

1. I corsi per master universitario sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario lo/la studente/studentessa deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, pari a un anno.
3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea, o titolo equivalente; titolo di ammissione



al master di secondo livello è la laurea magistrale, o titolo equivalente.

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative, predisposte anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni, sono stabilite dall'apposito regolamento di Ateneo.

Art. 9 - Percorsi formativi e abilitanti per insegnanti

1. Nell'ambito del riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione, l'Università può istituire, anche in collaborazione con altre Università, percorsi formativi e abilitanti per insegnanti, ai sensi della normativa vigente, in un'ottica di valorizzazione sociale e culturale della professione e ferma restando l'applicazione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti.
2. La materia verrà disciplinata da apposito regolamento emanato nel rispetto dei decreti legislativi relativi al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le vigenti disposizioni.

Art. 10 - Formazione finalizzata e permanente

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuove iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento e di alta formazione;
 - b) corsi di preparazione agli esami di stato, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
 - c) corsi di aggiornamento, di formazione professionale e di formazione continua e permanente realizzati anche in collaborazione con enti ed imprese;
 - d) tirocini di adattamento, per il riconoscimento dei titoli di studio abilitanti alle professioni sanitarie conseguiti in paesi comunitari e non comunitari, ai sensi della normativa vigente;
 - e) progetti finalizzati a promuovere, favorire e incentivare l'iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico e ai master universitari presenti nell'offerta formativa.
2. Le modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei corsi per la formazione permanente, anche con sistemi a distanza (e-learning) e blended, potranno essere disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 11 - Tipologia

1. Sono strutture didattiche:
 - a) i Dipartimenti e le strutture di raccordo denominate Scuole, ove esistenti;
 - b) i corsi di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario, scuole di studi superiori.
2. Le attività e la composizione di ciascuna struttura didattica sono disciplinate dalle successive disposizioni.
3. Ai sensi delle leggi vigenti ed in base ad appositi accordi possono essere attivate strutture didattiche interateneo, per ogni livello di corsi di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche i corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri atenei, italiani o stranieri: corsi di studio interuniversitari, scuole interateneo di specializzazione, dottorati di ricerca consorziati, corsi per master congiunti.



Art. 12 - I Dipartimenti e le strutture di raccordo

1. Il Dipartimento è la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Il Dipartimento coordina e sostiene l'attività di ricerca e ne cura la correlata espressione nella didattica. Sotto l'aspetto didattico il Dipartimento è la struttura fondamentale di afferenza dei docenti.
2. Ciascun corso di studio è incardinato nel dipartimento di riferimento. Relativamente all'organizzazione didattica, il dipartimento di riferimento è quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso. Ciascun corso di studio può afferire anche a più dipartimenti: uno di riferimento ed uno o più associati. Sono dipartimenti associati quelli che concorrono, con i propri docenti, agli insegnamenti dei corsi di studio in misura rilevante e significativa, secondo modalità definite nel Regolamento Didattico di Dipartimento.
3. I Consigli di Dipartimento, nell'esercizio delle attribuzioni previste dallo Statuto, assicurano, nei modi previsti dai rispettivi regolamenti organizzativi, il coordinamento e l'armonizzazione degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dal dipartimento medesimo e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno. Compete, in particolare, ai dipartimenti l'attività propositiva in relazione alla istituzione, attivazione, disattivazione ed accreditamento dei corsi di studio ed all'approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio.
4. Fatte salve le specificità di carattere assistenziale relative all'area medica, le eventuali strutture di raccordo, denominate Scuole, sono finalizzate al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta ai dipartimenti di attivazione e disattivazione dei corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.

Art. 13 - Commissione Paritetica Docenti Studenti

1. Presso ogni dipartimento, ovvero, quando esistente, in ciascuna scuola, ovvero nell'ambito di aggregati di corsi di studio culturalmente omogenei e/o verticalmente consequenziali, è istituita una Commissione Paritetica Docenti Studenti.
2. La Commissione ha i seguenti compiti: attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio a studenti e studentesse da parte dei docenti; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di studio. Inoltre, la Commissione ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per corso di studio, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti e delle studentesse, indicando eventuali problemi specifici ai singoli Consigli di Corso di Studio. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
3. La composizione della Commissione, anche con riferimento ad un'adeguata rappresentatività dei corsi di studio, è disciplinata dal regolamento organizzativo di dipartimento e svolge funzioni specifiche secondo le normative vigenti.

Art. 14 - I corsi di studio ed i Consigli di Corso

1. I corsi di studio sono percorsi formativi al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio. I corsi di studio, in quanto raggruppati in classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali, e dall'indicazione alfanumerica della classe di appartenenza.
2. I corsi di studio sono retti da un Consiglio di Corso nella composizione prevista dallo Statuto; al fine della definizione del numero legale richiesto per la validità della seduta, si tiene conto dei docenti titolari di insegnamenti mutuati da altri corsi di studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta



del Dipartimento, previo parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di Corso secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente. Nei casi sopra menzionati il Consiglio di Corso unificato esercita le competenze previste per i singoli Consigli di Corso.

3. Il Consiglio di Corso:

- a) sentito il competente Comitato di Classe, ove istituito, e sentito il/i Dipartimento/i associato/i, ove previsto/i, elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento di afferenza l'Ordinamento Didattico del corso, comprensivo dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali per la classe;
- b) sentita la Commissione Paritetica Docenti Studenti e sentito il/i Dipartimento/i associato/i, ove previsto/i, consultati/e i/le rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, formula proposte relative agli obiettivi formativi specifici del corso; indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli ed assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'ordinamento;
- c) sentito il competente Comitato di Classe, ove istituito, e sentito il/i Dipartimento/i associato/i, ove previsto/i, determina e sottopone al Consiglio di Dipartimento di afferenza i requisiti di ammissione:
 - ai corsi di laurea, quantificando i debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione, da parte del Dipartimento, di attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero;
 - ai corsi di laurea magistrale, prevedendo il possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso e l'adeguatezza della preparazione personale;
- d) propone il regolamento Didattico del corso di studio;
- e) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento didattico;
- f) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un/una docente;
- g) predispone la fruizione da parte di studenti e studentesse degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento didattico;
- h) studia, nelle forme adeguate, un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture;
- i) sentiti i competenti Comitati di Classe, ove istituiti:
 - approva i piani di studio proposti da studenti e studentesse entro le normative degli ordinamenti didattici;
 - provvede agli adempimenti connessi alla mobilità di studenti e studentesse ed al riconoscimento di studi compiuti all'estero, conformemente alle Linee Guida di Ateneo per l'attuazione dei programmi comunitari di mobilità di studenti e studentesse;
 - accerta la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali la risposta di studenti e studentesse all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello/della studente/studentessa in relazione alle finalità formative previste dall'ordinamento didattico;
 - determina le forme di verifica dei crediti acquisiti da studenti e studentesse in periodi di tempo superiori a quelli previsti dall'ordinamento didattico e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;
 - determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università.



Art. 15 - Le classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza individuate con appositi provvedimenti ministeriali.
2. Corsi di studio appartenenti alla medesima classe possono essere coordinati da un Comitato di Classe, operante per l'organizzazione armonica delle attività didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno.
3. Il Comitato di Classe ha funzioni istruttorie e propositive, con particolare riferimento:
 - a) all'istituzione di corsi di studio interni alla classe;
 - b) al coordinamento dei curricula progettati dai corsi di studio interni;
 - c) alla proposta di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica;
 - d) alla proposta di progetti di attività di orientamento per l'accesso all'Università, realizzabili in collaborazione con le Scuole secondarie.
4. I Comitati di Classe di corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi possono essere coordinati da un unico Comitato, in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 16 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero competente e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, in lingua italiana e in lingua inglese, coerente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto, la lingua in cui si tiene il corso e le modalità di erogazione;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il/i Dipartimento/i cui il corso afferisce;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati:
 - I. descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli obiettivi formativi specifici;
 - II. indicando i risultati di apprendimento di ogni studente/studentessa secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
 - III. indicando il significato del corso di studio sotto il profilo professionale e individuando gli sbocchi occupazionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative;
 - e) i crediti, determinati da numeri interi, anche indicati ad intervalli, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
 - f) l'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica del possesso delle conoscenze iniziali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 33 del presente regolamento;



- h) il numero massimo di crediti riconoscibili, secondo la normativa vigente;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata da una breve sintesi del parere del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario, dalla relazione tecnica del Nucleo di Valutazione e dal documento di progettazione del corso di studio, da cui risulti evidente anche la consultazione delle parti interessate.
 4. La convenzione tra gli Atenei consorziati è parte integrante dell'ordinamento didattico, in caso di corsi di studio interateneo.

Art. 17 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di studio sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure del presente Regolamento e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. In particolare, l'Università, ai sensi del D.Lgs. 19/2012, adotta un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti, previo parere favorevole del Senato Accademico. Le strutture di raccordo, ove costituite, possono avanzare analoga proposta ai Dipartimenti.
5. Sulle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che predispone un'apposita relazione tecnico-illustrativa, nonché quello del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario. Limitatamente all'accreditamento di nuovi Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito anche il parere della Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria.
6. Le determinazioni relative a nuove proposte di ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 270/2004, nonché con i/le Rappresentanti delle Istituzioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 18 - Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico, il quale deve assicurare a studenti e studentesse una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli, e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso (TAF A);
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (TAF B);
 - c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle di base e caratterizzanti, con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (TAF C);
 - d) attività formative autonomamente scelte dagli studenti e dalle studentesse, purché coerenti



- con il suo progetto formativo (TAF D);
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (TAF E);
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano (TAF E);
 - g) attività formative, non previste nei punti precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente (TAF F).
2. Le attività formative di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del corso di laurea. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40% dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. Per le sole attività di base e caratterizzanti i Consigli di Dipartimento possono prevedere, nell'ambito dei regolamenti didattici dei corsi di studio, un numero minimo di CFU per singolo insegnamento che garantisca la coerenza, dal punto di vista dell'impegno richiesto allo/alla studente/studentessa, tra attività formativa e obblighi formativi specifici del corso di studio.
3. La quantità di crediti formativi universitari attribuiti alle attività formative di cui al comma 1, punto c) e successivi, è definita in coerenza con quanto previsto nei decreti ministeriali.

Art. 19 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico, il quale deve assicurare agli studenti e alle studentesse una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli, e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico (TAF A);
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (TAF B);
 - c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle caratterizzanti, e a quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (TAF C);
 - d) attività formative autonomamente scelte da ogni studente/studentessa, purché coerenti con il suo progetto formativo (TAF D);
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore o di una relatrice, anche nel caso di tesi all'estero (TAF E);
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano



per i corsi a ciclo unico e per quelle classi di laurea magistrale i cui obiettivi formativi prevedano che i laureati e le laureate siano in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea (TAF E);

- g) attività formative, non previste nei punti precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente (TAF F).
- 2. Le attività formative di cui al punto a) del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale possono prevedere negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30% dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
- 3. La quantità di crediti formativi universitari attribuiti alle attività formative di cui al comma 1, punto b) e successivi, è definita in coerenza con quanto previsto nei decreti ministeriali.

Art. 20 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale e Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

- 1. Il regolamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale è approvato, su proposta del Consiglio di Corso, dal competente Consiglio di Dipartimento, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, previo parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti.
- 2. Il regolamento didattico di un corso di studio, in coerenza con gli obiettivi formativi e i crediti assegnati alle attività formative, specifica gli aspetti organizzativi del corso e comprende tutte le norme relative allo svolgimento delle attività formative del ciclo di studi, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri di docenti, studenti e studentesse. Il regolamento didattico del corso di studio è incluso nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS).
- 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
 - a) per la laurea, le conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica, nonché le modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso;
 - b) per la laurea magistrale, i requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - d) gli eventuali curricula offerti a studenti e studentesse, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - f) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - g) la tipologia delle forme di didattica adottate, anche con sistemi a distanza (e-learning) e blended, e le modalità della verifica della conoscenza;



- h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- j) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- k) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento, certificazione e valutazione del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio, laddove previsto, in conformità alla disciplina delle classi di laurea di riferimento;
- l) le caratteristiche della prova finale, i crediti assegnati per la preparazione della prova medesima;
- m) le altre disposizioni su eventuali obblighi di studenti e studentesse;
- n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- o) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora non siano corrispondenti ai contenuti culturali e professionali;
- p) le modalità per favorire la contemporanea iscrizione di studenti e studentesse, in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

Il regolamento didattico del corso di studio è pubblicato nel sito web di ogni corso di studio.

- 4. Ciascun regolamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, purché garantisca un'ampia base comune in modo da preservare l'omogeneità e la coerenza culturale; ciò nonostante, né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati e di laureate provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.
- 5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono essere sottoposti a revisione periodica, nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati a ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
- 6. Il regolamento didattico del corso di studio è incluso nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS), documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione del corso di studio; la SUA-CdS raccoglie le informazioni utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di Assicurazione della Qualità del corso di studio; fornisce i presupposti per l'attività di riesame periodico, per l'individuazione di interventi correttivi o migliorativi, nonché per l'eventuale riprogettazione dell'impianto generale del percorso formativo.

Art. 21 - Crediti formativi universitari

- 1. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per ogni studente/studentessa. Un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, può essere previsto ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 270/04.
- 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente o da una studentessa impegnato/a a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti (CFU).
- 3. L'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
- 4. Ad ogni CFU corrisponde un numero di ore di lezione frontale compreso tra 5 ed 8, ad eccezione dei corsi di studio che devono attenersi a direttive europee. Ogni dipartimento, nel rispetto del suddetto vincolo e tenendo conto che la determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività

formativa deve considerare gli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, stabilisce la corrispondenza ore/CFU per i corsi di studio in esso incardinati. È consentita una diversa corrispondenza ore/CFU relativamente ai corsi di studio non convenzionali e ai corsi interateneo, considerata la loro peculiarità ed il diretto coinvolgimento di altre sedi universitarie, e nei casi specifici di forme didattiche identificabili come di seguito indicato:

- Esercitazioni (1 CFU = 12/20 ore): attività che consentono di chiarire i contenuti delle lezioni mediante lo sviluppo di applicazioni. Non si aggiungono contenuti rispetto alle lezioni. Tipicamente le esercitazioni sono associate alle lezioni e non esistono autonomamente. Nelle esercitazioni passive lo sviluppo delle applicazioni è effettuato dal docente o dalla docente; in quelle attive l'allievo/a sviluppa le applicazioni con la supervisione del/della docente;
 - Laboratorio (1 CFU = 12/20 ore): attività assistite che prevedono l'interazione dell'allievo/a con strumenti, apparecchiature o pacchetti software applicativi;
 - Laboratorio di progetto (1 CFU = 12/20 ore): attività in cui l'allievo/a, con l'assistenza di un/una tutor, elabora un progetto sotto la guida di uno/a o più docenti di diverse discipline;
 - Progetto (1 CFU = 25 ore): attività in cui l'allievo/a deve, a partire da specifiche, elaborare una soluzione progettuale. Il lavoro viene seguito da un/una tutor esperto/a ma lo sviluppo deve essere lasciato in gran parte all'autonomia dell'allievo/a eventualmente organizzato in gruppi;
 - Seminari (1 CFU = 15/25 ore): attività incentrata, con la partecipazione attiva dell'allievo/a, nel confronto e dibattito di tematiche inerenti al corso di studio;
 - Visite (1 CFU = 25 ore): attività di presenza dell'allievo/a in un contesto produttivo o di ricerca interno/esterno;
 - Tirocinio (1 CFU = 25 ore; la quota minima di ore è diminuita a 20 per i corsi di studio dell'area medica in cui il tirocinio, centrato sul/sulla paziente, è parzialmente accompagnato da un'attività preliminare di revisione e studio del caso): attività di presenza operativa dell'allievo/a che può svolgersi anche esternamente, in un contesto di impresa. In questo caso sono previsti: un'attività da svolgere, un/una tutor esterno responsabile della guida dell'allievo/a ed un/una tutor accademico/a che abbia funzione di garanzia dell'allievo/a rispetto ad utilizzazioni improprie. Il tirocinio si conclude, di norma, con una relazione tecnica descrittiva dell'attività svolta;
 - Tesi (1 CFU = 25 ore): attività di sviluppo di un progetto o di una ricerca originale svolta da ogni studente/studentessa sotto la guida di uno o più relatori.
5. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo/dalla studente/studentessa previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 41. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 22 - Articolazione ed organizzazione delle attività didattiche

1. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo.
2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte di studenti e studentesse.
3. Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, possono essere svolte con l'approvazione dei competenti Consigli di Corso anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi.



4. Nel quadro di programmi di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria o fra Università ed imprese, l'Ateneo favorisce l'effettuazione di stages e di periodi di studio.
5. Gli insegnamenti ufficiali possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. Un corso di studio può mutuare o avvalersi di attività formative previste nel medesimo corso di studio o in altri corsi di studio, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai propri obiettivi formativi, sentita/o la/il docente responsabile dell'attività formativa da mutuare o da avvalersi e valutato il suo carico didattico, di cui al successivo art. 26.
6. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dei competenti Consigli di Corso, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.
7. Nell'organizzare la propria offerta formativa, l'Ateneo favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative, tra cui Massive Open Online Courses (MOOC), percorsi per l'ottenimento di Microcredentials e Minor, sia al fine di migliorare la regolarità dei percorsi formativi integrando gli insegnamenti e le tradizionali attività didattiche dei corsi di studio con metodologie informatiche e interattive, sia per migliorare e ampliare l'offerta di formazione permanente e ricorrente, sia per offrire una formazione culturale universitaria ad ampie fasce della società.
8. I Consigli di Dipartimento provvedono, di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno a indicare al Consiglio di Amministrazione le modalità di copertura degli insegnamenti ufficiali non coperti da docenti di ruolo per l'anno accademico successivo.
9. Le coperture di cui al precedente comma 7 vengono retribuite nei limiti previsti dalla normativa vigente nell'ambito del finanziamento annuale ripartito dal Consiglio di Amministrazione, secondo le norme stabilite nei Regolamenti.

Art. 23 - Verifica dell'attività didattica

1. L'Università è impegnata a dotarsi di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca.
2. L'Università attiva e sviluppa le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi, in base al sistema di valutazione periodica fondato su criteri e indicatori, stabiliti ex ante da parte dell'ANVUR, relativi all'efficienza ed ai risultati conseguiti nell'ambito della didattica.
3. Il Nucleo di Valutazione verifica periodicamente, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, la funzionalità e l'efficacia delle attività didattiche e dei servizi di supporto ad essa collegati. I risultati aggregati relativi a ciascun corso di studio, allegati alla scheda unica annuale del corso, sono resi pubblici anche con collegamento ipertestuale.
4. L'opinione di studentesse e studenti in merito alle attività formative, volta al miglioramento della qualità dei corsi di studio e dei servizi agli studenti e alle studentesse, viene rilevata attraverso la somministrazione on-line di questionari di valutazione della didattica, in coerenza con gli obiettivi di dematerializzazione dei processi amministrativi dell'Università.
5. I dati relativi alle opinioni di studenti e studentesse sull'attività didattica, nel rispetto delle regole per la garanzia dell'anonimato dei rispondenti, sono rielaborati ed analizzati annualmente, in sede di predisposizione della scheda di monitoraggio, dai Gruppi di Riesame dei Corsi di Studio e dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti per l'elaborazione della relazione annuale.

Art. 24 - Sistema di Assicurazione della Qualità - Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento

1. L'Università dichiara e realizza la propria visione della qualità della didattica e si dota di un Sistema di Assicurazione della Qualità che ne garantisca e disciplini l'attuazione, verificando periodicamente l'efficacia delle procedure.
2. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, in accordo con la normativa vigente, lo Statuto



e gli specifici Regolamenti di Ateneo, definisce e suddivide i compiti e le responsabilità fra gli Organi di governo e le strutture responsabili dell'Assicurazione della Qualità.

3. L'Università, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge 240/2010, nonché dal D.lgs. 19/2012, prevede un sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca, in un'ottica di sviluppo del sistema di *Quality Assurance* dei corsi di studio e in coerenza con le indicazioni della competente agenzia nazionale e con le linee guida europee (ESG).
4. Le valutazioni dell'attività didattica o scientifica dei/delle docenti sono pubblicizzate a livello di Dipartimento.
5. Ogni corso di studio, attraverso gli organi deputati, effettua le opportune attività di autovalutazione, volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza, e ad individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze e criticità eventualmente riscontrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
6. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, il Presidio della Qualità di Ateneo, istituito e organizzato secondo le normative vigenti, favorisce la realizzazione delle politiche per la qualità di Ateneo nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale.

Art. 25 - Impegno didattico dei docenti

1. I/Le professori/professoressa di prima e seconda fascia, sia a tempo pieno sia a tempo definito, debbono svolgere un numero di ore annue di insegnamento frontale che permettano all'Ateneo di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, oltre ad assolvere alle altre funzioni didattiche ed organizzative disposte dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal presente regolamento.
2. Per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato e a tempo determinato si applica la normativa prevista dalla Legge 240/2010.
3. L'impegno didattico può essere soggetto a limitazioni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di svolgimento di incarichi istituzionali.
4. L'attribuzione dei compiti didattici annuali al personale docente, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Dipartimenti, su proposta dei Consigli di Corso, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico del personale docente.
5. I/Le docenti sono tenuti/e a svolgere la loro attività didattica in almeno tre giorni distinti della settimana; modalità diverse possono essere previste dalle strutture didattiche per particolari tipologie o in presenza di motivate esigenze organizzative o di insegnamento. In caso di mutazione o avvalenza deve essere garantita coerenza dei contenuti tra le attività formative coinvolte.
6. La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al/alla Direttore/Direttrice di Dipartimento, coadiuvato dai/dalle Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.
7. Ogni interruzione dell'attività didattica deve essere segnalata al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento, che provvede a darne tempestiva comunicazione a studenti e studentesse con idoneo avviso da pubblicare sul sito web del Dipartimento e presso la sede di svolgimento dell'attività medesima.
8. Deve essere garantita da parte del/della docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento di studenti e studentesse durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, il ricevimento di studenti e studentesse dovrà essere assicurato personalmente dal/dalla docente in modo continuativo nel corso

dell'intero anno accademico e, comunque, con cadenza settimanale, dandone adeguata pubblicità. I/Le docenti assicurano a studenti e studentesse assistenza nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati.

9. I/Le docenti sono tenuti/e a partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e ad ogni altro organo/organismo di cui facciano parte.
10. I/Le docenti strutturati/e sono tenuti/e a rendicontare, in modalità on-line, le ore di attività didattica svolte per ogni compito didattico assegnato, nonché le ore dedicate ad attività istituzionali e di servizio a studenti e studentesse svolte nell'anno accademico; i/le docenti non strutturati/e sono tenuti/e a rendicontare, con le stesse modalità, le ore di attività didattica di competenza. Eventuali interventi didattici svolti da personale diverso dal/dalla titolare dell'insegnamento dovranno essere annotati in modalità on-line.

Art. 26 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Di norma, entro e non oltre il 31 marzo, i Consigli di Dipartimento programmano le attività formative, individuando gli insegnamenti da attivare, le attività integrative, di orientamento e di tutorato. Successivamente propongono le relative coperture ai Consigli dei Dipartimenti di afferenza di eventuali docenti di ruolo dell'Ateneo non appartenenti al Dipartimento proponente. I Consigli di Dipartimento provvedono, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, all'attribuzione delle attività didattiche ed organizzative di competenza. Il ricorso, per la copertura di insegnamenti, a docenti non in servizio presso l'Ateneo, è da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore e nel rispetto dei vincoli di spesa.
2. I Consigli di Corso interessati possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti anche in moduli integrati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di altre discipline, affidate a docenti diversi. In ogni caso, per gli insegnamenti integrati, deve essere individuato il/la docente cui va attribuito il coordinamento dell'insegnamento.
3. Gli insegnamenti si svolgono, di norma, entro un singolo periodo didattico, ovvero nell'arco di due periodi didattici.
4. Gli insegnamenti di base e caratterizzanti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono essere sdoppiati solo in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente. I criteri per la distribuzione di studenti e studentesse tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai regolamenti di corso, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare un'equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.
5. Gli insegnamenti/moduli didattici possono essere mutuati da insegnamenti/moduli didattici di pari contenuto, attivati presso il medesimo corso di studio o altri corsi di studio, e comunque previo accertamento della funzionalità didattica. La mutuaione o l'avvalenza, deliberata dal Consiglio di Dipartimento al quale fa capo il corso di studio interessato a servirsene, è assunta sentito il Consiglio di Corso cui fa capo l'insegnamento, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate a studenti e studentesse interessati/e. Si possono deliberare mutuaioni ed avvalenze anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo. La mutuaione e l'avvalenza possono essere integrali o parziali, a seconda che vi sia completa o parziale corrispondenza in termini di crediti formativi. Nel caso di insegnamenti integrati, la mutuaione e l'avvalenza possono riguardare uno o più moduli che compongono l'insegnamento.

Art. 27 - Didattica multimediale e a distanza

1. L'Università promuove l'innovazione didattica intesa come miglioramento dei processi di insegnamento, di apprendimento e di divulgazione scientifica, anche facendo ricorso a forme di didattica multimediale e di didattica non convenzionale, realizzando progetti specifici in maniera autonoma oppure in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, e partecipando a



iniziative in materia, nazionali o internazionali. L'Università promuove, in relazione alle esigenze dei propri percorsi formativi, la realizzazione di spazi di apprendimento – aule e laboratori – innovativi dotati di tecnologie didattiche e digitali all'avanguardia che favoriscano forme di insegnamento e apprendimento partecipato e interattivo.

2. L'organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio in modalità non convenzionale è definita all'interno dei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione/acquisizione e la sperimentazione di tecnologie, metodologie e risorse didattiche digitali, nonché più in generale per il coordinamento delle attività e dei servizi di cui al presente articolo, l'Università si avvale di un Centro di Servizi E-learning e Multimediali, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari, che opera d'intesa con i dipartimenti, le scuole, i corsi di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate.

Art. 28 - Formazione dei docenti

1. L'Università promuove, in relazione alle esigenze dei propri corsi di studio, la realizzazione di iniziative per la crescita e l'aggiornamento scientifico, metodologico e didattico del corpo docente, nel rispetto delle diversità disciplinari e in un'ottica di inclusività.

TITOLO IV - OFFERTA FORMATIVA ANNUALE E ORIENTAMENTO AGLI STUDI

Art. 29 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. L'Università definisce annualmente la propria offerta formativa, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi in ambito nazionale ed internazionale e con riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale. A tale fine, con apposite deliberazioni, l'Università attiva i corsi di studio, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione quali-quantitativa della docenza dei corsi, determinati con decreto ministeriale, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. L'Università garantisce pertanto un'offerta formativa annuale nel rispetto dei/delle:
 - a) requisiti di trasparenza e delle condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta a studenti e studentesse e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
 - b) requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c) requisiti di strutture idonee per lo svolgimento delle attività formative;
 - d) requisiti di docenza di ruolo disponibile per sostenere i corsi di studio e per garantire il livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore;
 - e) regole dimensionali relative al numero di studenti e studentesse sostenibile per ciascun corso di studio.
3. L'attivazione dei corsi di studio, anche di carattere internazionale, è resa efficace e definitiva con l'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito Decreto Ministeriale.
4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università assicura a studenti e studentesse già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per studenti e studentesse di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 30 - Manifesto degli Studi di Ateneo e portale di Ateneo

1. L'Ateneo pubblica ogni anno sul portale di Ateneo, in tempo utile per avviare le immatricolazioni, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico, definito sulla base dell'offerta



formativa, specificando:

- a) i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi;
 - b) il titolo di studio richiesto per l'accesso e le modalità per la valutazione della preparazione iniziale di studenti e studentesse;
 - c) il numero di studenti e studentesse ammissibili ai singoli corsi di studio laddove sia previsto il numero programmato;
 - d) le date di inizio e termine e le modalità per preiscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
 - e) le date per le eventuali prove di ammissione ai corsi;
 - f) l'importo delle tasse e dei contributi.
2. L'offerta formativa è pubblica. L'Ateneo, oltre a garantire la massima diffusione del Manifesto degli Studi, promuove diversificate forme di diffusione della conoscenza della propria offerta formativa.
 3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
 4. L'Ateneo pubblica una guida pratica (Carta degli studenti) ai servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento di studenti e studentesse nel mondo universitario e per garantire informazioni sullo svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai corsi di studio.

Art. 31 - Manifesto di Dipartimento

1. Il Manifesto di Dipartimento, elaborato in coerenza con il Manifesto degli Studi di Ateneo, rappresenta lo strumento di realizzazione delle diverse attività didattiche avviate dai Dipartimenti.
2. Tale Manifesto definisce, in particolare, il calendario didattico dei diversi corsi di studio inteso quale documento di programmazione dei periodi delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali.
3. Il calendario didattico deve prevedere che le lezioni inizino, di norma, nel mese di settembre e terminino alla fine del mese di maggio e può prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.); i periodi dedicati alla didattica, alle prove di esame ed altre verifiche del profitto non devono essere sovrapposti. In particolare, sono indicati, per ciascun corso di studio:
 - a) il piano di studio ufficiale con riferimento agli obiettivi formativi;
 - b) le eventuali propedeuticità;
 - c) i crediti assegnati ad ogni attività formativa;
 - d) la data di inizio e fine delle lezioni;
 - e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza, laddove previsti.
4. Il Manifesto di Dipartimento viene approvato, entro il 15 maggio di ogni anno, dal Consiglio di Dipartimento. La sua diffusione è curata dalle strutture a ciò delegate, mediante affissione in appositi Albi o con altre forme e strumenti idonei.

Art. 32 - Attività di orientamento, tutorato e placement

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte di studenti e studentesse delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite le attività di servizio a studenti e studentesse d'intesa con i Dipartimenti, i Consigli di Corso di Studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. L'Università promuove inoltre un servizio di tutorato, volto ad assistere studenti e studentesse durante il percorso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. L'Università, al fine di promuovere l'integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del



lavoro ed accrescere le opportunità di impiego per studenti, studentesse, laureati e laureate dei propri corsi di studio, fornisce un servizio di Job Placement, consistente nell'intrattenere contatti con aziende, enti pubblici e privati, che offrono opportunità formative e lavorative a studentesse, studenti, laureate e laureati.

4. Per le finalità sopra esposte, l'Ateneo provvede, in particolare, a:
 - a) organizzare attività di orientamento per studenti e studentesse delle scuole secondarie superiori, in collaborazione con le scuole stesse;
 - b) garantire informazioni, accessibili anche a distanza, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonché notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte di studenti e studentesse capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
 - c) favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati e delle laureate nel mondo del lavoro;
 - d) promuovere gli scambi internazionali di studenti e studentesse e di docenti;
 - e) attivare forme di tutorato per il sostegno di studenti e studentesse nel percorso didattico, nonché ogni altra iniziativa, anche in collaborazione con associazioni studentesche, che favorisca una partecipazione attiva alla vita universitaria;
 - f) agevolare gli studi degli studenti e delle studentesse stranieri/e, organizzando, tra l'altro, corsi di lingua italiana;
 - g) fornire sostegno a studenti e studentesse con disabilità, BES e DSA, predisponendo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che ne agevolino la frequenza e lo studio durante tutte le fasi del percorso universitario, nonché opportune azioni di orientamento e di supporto individualizzate.

TITOLO V - DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

Art. 33 - Ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale

1. Per l'ammissione a un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono richiesti, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.
2. In caso di verifica non positiva, i competenti Consigli di Corso, responsabili del processo di ammissione, indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi che studenti e studentesse devono soddisfare nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano, altresì, le relative modalità di accertamento e possono condizionare il successivo percorso curriculare ai risultati dell'accertamento stesso.
3. A studenti e studentesse dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati/e ammessi/e agli stessi con una votazione inferiore ad una soglia minima prefissata dal Consiglio di Corso possono essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
4. Al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) di cui ai commi 2 e 3, i Consigli di Corso promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti e delle studentesse che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di II grado, sulla base di apposite convenzioni.

5. Per l'ammissione a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo comma 6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 270/2004, l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi, nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti didattici dei corsi di studio. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione di ogni studente/studentessa. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo/la studente/studentessa deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.
6. L'accesso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e delle professioni sanitarie a programmazione nazionale è limitato ai sensi della normativa vigente. Gli organi accademici possono deliberare la programmazione locale degli accessi subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla Legge 264/1999, laddove si preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, la presenza di posti-studio personalizzati e l'obbligo di tirocinio didattico presso strutture diverse dall'Ateneo.
7. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni ministeriali per i corsi di studio a programmazione nazionale e delle indicazioni della programmazione locale degli accessi, provvede a pubblicizzare il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite commissioni, così come individuate nel regolamento del corso di studi interessato, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le graduatorie sono rese pubbliche con la massima tempestività.

Art. 34 - Iscrizione e frequenza ai corsi di studio

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi di Ateneo, nonché nelle altre fonti informative garantite dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione di tali informazioni a tutti/e gli studenti e le studentesse. L'iscrizione a corsi di laurea magistrale, da parte di laureate/i, è consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la frequenza delle relative attività didattiche, nel rispetto delle norme stabilite dal pertinente Regolamento Didattico ed in coerenza con quanto indicato dal Senato Accademico.
2. È consentita la contemporanea iscrizione di studenti e studentesse a due corsi di studio, secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.
3. Lo/La studente/studentessa può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di laurea o di laurea magistrale presentando motivata domanda entro i termini previsti annualmente per l'iscrizione. La sospensione può essere richiesta, per almeno un anno ed esclusivamente per uno dei seguenti motivi: frequenza di studi all'estero, frequenza di un master universitario o di alta formazione, frequenza di percorsi formativi e abilitanti per insegnanti, iscrizione ad una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca, gravi e prolungate infermità debitamente certificate, nonché per la nascita di un/una figlio/a, in caso di studentesse. La sospensione imputabile a ragioni differenti da quelle sopra esposte può essere valutata e approvata dal Rettore con specifico provvedimento. La sospensione deve essere richiesta, di norma, all'inizio dell'anno accademico.
4. Nel periodo di sospensione lo/la studente/studentessa non è tenuto/a al versamento della tassa e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa e gli/le è preclusa qualsiasi attività

didattica.

5. Gli studenti e le studentesse che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti “in corso”. Per studenti e studentesse “fuori corso” si intendono quelli che avendo frequentato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno completato le relative attività formative ed acquisito i connessi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno assolto agli eventuali obblighi di frequenza o non hanno superato gli esami previsti dal Regolamento del corso di studio per tale anno dai rispettivi ordinamenti didattici possono chiedere al competente Consiglio di Corso di Studio di essere iscritti “ripetente”.
6. Lo studente e la studentessa che per un numero di anni accademici consecutivi pari al doppio della durata del corso non rinnovi l'iscrizione al corso stesso, ovvero colui/colei che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi, non abbia sostenuto esami di profitto, decade dagli studi. Tale regola non si applica a studenti e studentesse iscritti/e a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il cui limite di anni consecutivi ai fini della decadenza è pari a 8 anni accademici, e agli/alle studenti/studentesse iscritti/e antecedentemente all'anno accademico 2013/2014 ad un corso di laurea di ordinamento previgente al D.M. 509/99 oppure a corsi di studio riformati ai sensi dei DD.MM. 509/1999 e 270/2004, il cui limite di anni consecutivi ai fini della decadenza è pari a 8 anni accademici. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e/o fuori corso e gli anni di interruzione sono equivalenti, mentre non sono computati gli anni di sospensione di cui al comma 3. Eventuali specifici termini di decadenza relativi a studenti e studentesse a tempo parziale, a studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 66% e a studenti e studentesse con diagnosi di dislessia potranno essere stabiliti dai competenti Organi di Ateneo. In ogni caso non decade lo studente e la studentessa che sia in debito della sola prova finale, qualunque sia l'ordinamento del corso di iscrizione. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza.

Art. 35 - Studenti e Studentesse impegnati/e a tempo parziale

1. L'Università disciplina, attraverso un apposito regolamento, particolari modalità organizzative per studenti e studentesse a tempo parziale, per consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto senza collocarsi in posizione di “fuori corso” e potendo altresì usufruire di una riduzione dell'importo relativo a tasse e contributi. L'immatricolazione a tempo parziale non è prevista per i corsi di studio a programmazione nazionale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti e le studentesse che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
3. A tali fini le competenti strutture didattiche individuano specifici percorsi formativi, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto.

Art. 36 - Ammissione a singoli insegnamenti

1. L'Università, per ottemperare alle esigenze sociali in tema di educazione permanente e ricorrente, consente l'ammissione ai singoli corsi di insegnamento a coloro in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi di studio universitari che chiedano di essere iscritti per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze. Costoro potranno iscriversi ai corsi attivati presso l'Ateneo e sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. L'iscrizione ai singoli insegnamenti vale per un solo anno accademico e per un numero massimo di 30 crediti formativi universitari, ferma restando la possibilità, da parte dei competenti Consigli di Corso di Studio, di incrementare il suddetto numero

di crediti per motivate esigenze formative. Gli esami devono essere sostenuti nell'anno accademico di riferimento. Sulle domande, corredate dell'indicazione del titolo di studio posseduto, deliberano i Consigli di Corso competenti, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti e di quanto stabilito al riguardo dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

2. Possono usufruire della medesima facoltà di cui al comma precedente, i laureati e le laureate che abbiano necessità di frequentare gli insegnamenti e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a concorsi pubblici.

Art. 37 - Curricula e piani di studio

1. I regolamenti didattici possono prevedere uno o più curricula costituenti l'insieme delle attività formative universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità che lo/la studente/studentessa è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il piano di studio di ciascuno/a studente/studentessa è comprensivo delle attività formative obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.
3. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti dai competenti Consigli nel rispetto degli ordinamenti didattici.
4. È consentito allo/alla studente/studentessa presentare un proprio piano di studio purché coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Tale piano di studio, se approvato dal competente Consiglio di Corso, è vincolante per lo/la studente/studentessa che potrà richiedere ulteriore modifica nei termini previsti dai regolamenti dei singoli corsi di studio. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studio dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 38 - Trasferimenti, passaggi e riconoscimento di crediti

1. Lo/La studente/studentessa può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università di Parma; è altresì consentita la presentazione delle istanze di trasferimento da o ad altra sede universitaria entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il/la Rettore/Rettrice può accogliere la domanda purché adeguatamente motivata.
2. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti e studentesse provenienti da altre Università e le domande di passaggio di corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di destinazione, che valuta, sulla base di criteri generali predeterminati, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo/la studente/studentessa viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
3. In caso di trasferimento dello/della studente/studentessa da altri Atenei, il Consiglio di Corso, in tutti i casi in cui sussistano dubbi in ordine al riconoscimento dei crediti connessi alle pregresse attività formative o si renda necessario verificare la loro non obsolescenza, può disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo/alla studente/studentessa.
4. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 3.
5. I Consigli di Corso deliberano, ai sensi della normativa vigente, sul riconoscimento dei crediti nei

casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studio individuale. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello/della studente/studentessa sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo/alla studente/studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

6. In conformità alla normativa vigente, l'Università riconosce, secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo/la studente/studentessa intende iscriversi o risulta iscritto/a:
 - a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c) conseguimento da parte dello/della studente/studentessa di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il limite massimo riconoscibile è pari a 48 CFU per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale; tali limiti sono da considerarsi comprensivi del numero di crediti indicato dall'art. 14 della Legge n. 240/2010.

Il riconoscimento deve essere effettuato da parte della struttura didattica competente secondo le procedure e le modalità indicate dal Regolamento didattico del corso di studio, esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno/ciascuna studente/studentessa; sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 39 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca con Atenei Europei e riconosciuti dalle istituzioni di Istruzione Superiore della Comunità Europea (programmi Erasmus+ ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di corso di studio.
2. L'Ateneo aderisce inoltre ai programmi di mobilità studentesca con Atenei extra europei.
3. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). L'Università assiste studenti e studentesse per facilitarne il periodo di studi all'estero.
4. L'Università sostiene, inoltre, la realizzazione di periodi di mobilità strutturata all'estero nei corsi di studio, finalizzati al conseguimento di titoli doppi/multipli e disciplinati riguardo agli aspetti didattico-organizzativi in apposite convenzioni; al completamento degli studi, viene rilasciato il titolo doppio/multiplo agli/alle iscritti/e, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente nei Paesi in cui le Istituzioni hanno sede. Nei casi di titoli doppi/multipli, qualora lo/la studente/studentessa concluda il corso di studio presso una sede partner, i soggetti incaricati in ateneo di conferire il titolo attribuiscono la votazione in centodecimali, anche mediante la conversione della valutazione già espressa dalla sede partner; in questi casi non è obbligatoria la presenza del/della laureando/a.



5. L'Università promuove, altresì, l'attivazione, in collaborazione con Istituzioni accademiche straniere, di programmi integrati di studio finalizzati al rilascio del titolo congiunto, mediante la stipula di apposite convenzioni che prevedono l'attivazione dei suddetti programmi.
6. I periodi di studio all'estero, anche in mobilità virtuale, hanno di norma una durata compresa tra 2 e 10 mesi, prorogabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. È prevista, inoltre, una mobilità detta "breve" che prevede di norma una durata minima di 5 giorni. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata, in conformità al learning agreement. I Consigli di Corso possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
7. Le opportunità di studio all'estero sono rese note a studenti e studentesse attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. A studenti e studentesse prescelti/e potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
8. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si deve aver cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.
9. Le disposizioni che regolano la materia di cui al presente articolo, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento, sono stabilite dai regolamenti di corso. Ogni Dipartimento istituisce apposita commissione per promuovere e rendere efficace la mobilità internazionale di studenti e studentesse e ne comunica sul portale dell'Ateneo la composizione.
10. Con apposito regolamento sono definite le modalità di valutazione e di riconoscimento dei periodi di mobilità internazionale; i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio determinano i punti attribuibili a studenti e studentesse in sede di esame finale.

Art. 40 - Mobilità nazionale

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del D.M. 270/2004 (mobilità nazionale), è possibile l'acquisizione di CFU presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, allo scopo di permettere a studenti e studentesse di intraprendere un periodo di studio e di svolgere attività formative in un'altra università italiana consorzata, consentendo la costruzione di percorsi didattici innovativi e multidisciplinari.
2. La durata della mobilità è di minimo tre mesi fino ad un massimo di sei mesi.
3. Le destinazioni possibili e i corsi di studio coinvolti sono determinati dalle convenzioni stipulate con i singoli Atenei partners.
4. I/Le partecipanti alla mobilità nazionale sono selezionate/i secondo criteri stabiliti dal bando pubblicato annualmente dall'Ateneo e per i/le vincitori/vincitrici delle selezioni è prevista l'assegnazione di borse di studio, sulla base delle condizioni definite nel bando stesso.

Art. 41 - Verifiche del profitto

1. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione di studenti e studentesse regolarmente iscritti/e, ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o ad un giudizio di idoneità o non idoneità.
2. In ciascuna sessione di esame lo/la studente/studentessa in regola con l'iscrizione può partecipare, senza alcuna limitazione numerica nel rispetto del regolamento del corso di studi, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, salvaguardando le attribuzioni specifiche dei

docenti responsabili degli insegnamenti.

4. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, e più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto devono essere considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo/dalla studente/studentessa. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerate nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) degli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
5. Le prove di esame di corsi integrati devono garantire una valutazione finale, collegiale e complessiva del profitto dello/della studente/studentessa. Le modalità di svolgimento delle suddette prove sono definite dai regolamenti didattici dei corsi di studio. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine.
6. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici, non è permessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato e verbalizzato.
7. La nomina delle commissioni per gli esami di profitto spetta al/alla Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Le commissioni sono presiedute dal/dalla coordinatore/coordinatrice del corso integrato o dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro/a docente titolare di materie affini nominato dal/dalla Presidente del Consiglio di Corso. Le commissioni d'esame sono composte dal/dalla Presidente e da uno/una o più membri scelti fra gli/le altri docenti ufficiali del corso, i/le ricercatori/ricercatrici e i/le cultori/cultrici della materia nominati dal Consiglio di Corso e definiti al successivo comma 11. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione, fra cui la/il Presidente. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal solo Presidente di Commissione. La ripartizione del lavoro delle commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei/delle rispettivi/e Presidenti.
8. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30, è subordinata alla valutazione unanime della commissione o sottocommissione esaminatrice.
9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste dal regolamento didattico del corso di studio, ferma restando la non sovrapposibilità di esami relativi ad insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso. Per ciascun insegnamento devono essere previsti almeno sette appelli di esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e distanziati di almeno 14 giorni nell'ambito della medesima sessione; l'appello articolato in prove scritte e orali è da intendersi come un'unica prova d'esame. Il/La Presidente della Commissione di esame può aggiungere, di volta in volta, appelli a quelli già previsti dal calendario. Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività a studenti e studentesse, dandone notizia, con le relative motivazioni, al/alla Presidente del Consiglio di Corso. Le date e orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno.
10. Per le valutazioni effettuate attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili. Relativamente alle prove

di esame sostenute, studenti e studentesse hanno il diritto di prendere visione dei propri elaborati scritti.

11. Si intendono cultori/cultrici della materia gli/le esperti/e o studiosi/e, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati/e, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri. Le attività dei/delle cultori/cultrici della materia non danno luogo ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. I/Le cultori/cultrici della materia vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che al riguardo può predisporre apposito Regolamento.

Art. 42 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello/della studente/studentessa di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Dipartimento. La prova finale della laurea deve costituire un'occasione formativa individuale a completamento del percorso. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo/dalla studente/studentessa in modo originale sotto la guida di un/una relatore/relatrice. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi, fermi restando gli obblighi di legge relativi all'uso della lingua italiana. Compete ai corsi di studio disciplinare nei rispettivi regolamenti le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei/delle docenti relatori/relatrici e dei/delle correlatori/correlatrici, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto al curriculum degli studi seguiti, fermo restando che eventuali crediti formativi conseguiti in eccesso rispetto a quelli richiesti non concorreranno al computo della media finale. Ogni Dipartimento ha l'obbligo di istituire non meno di tre sessioni di laurea per ciascun anno accademico, ad eccezione dei corsi di studio delle professioni sanitarie, per le quali sono previste due sessioni annuali. I regolamenti definiscono, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice Etico, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione ed un'equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
2. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale e di master universitario sono nominate dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento di afferenza dei corsi di studio secondo quanto disciplinato dai regolamenti di Dipartimento, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice Etico. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale e di master universitario sono composte da almeno cinque membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo; tale maggioranza non è richiesta per le commissioni di laurea ad orientamento professionale. Le commissioni di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie sono regolate da specifica normativa. Il voto finale è espresso in centodecimi a prescindere dal numero di componenti facenti parte delle commissioni e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore. I regolamenti di corso di studi stabiliscono le modalità di assegnazione della votazione finale in base all'intero curriculum di studi nonché alla valutazione espressa dalla commissione sulla prova finale. In caso di mancato superamento della prova finale, il titolo non viene rilasciato.
3. La composizione delle commissioni per gli esami finali di diploma di specializzazione e le relative

modalità di svolgimento sono disciplinati da apposito regolamento.

4. I verbali di esami di laurea, di laurea magistrale, di diploma di specializzazione e di master universitario sono sottoscritti da tutti i membri presenti. I regolamenti di corso stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore/correlatrice e di componente della commissione giudicatrice a esperti/esperte esterni/e.
5. Il/La Presidente della commissione è un/una docente di ruolo. I regolamenti di corso definiscono i criteri di nomina, dando la preferenza al/alla Direttore/Direttrice di Dipartimento o al/alla Presidente del Consiglio di Corso ovvero al/alla docente di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Spetta al/alla Presidente della Commissione garantire la piena regolarità dello svolgimento dei lavori nonché l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dai consigli, ivi compresi il controllo sulla omogeneità dei giudizi. Il/La Presidente designa tra i componenti della commissione l'incaricato/a della verbalizzazione.
6. La composizione delle Commissioni per gli esami finali di Dottorato di Ricerca e le relative modalità di svolgimento sono disciplinati da apposito regolamento.
7. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di master universitario nonché l'atto di proclamazione del risultato finale, sono pubblici, secondo le formule di prassi pronunciate in virtù dei poteri delegati dal/dalla Rettore/Rettrice. La decisione di voto avviene senza la presenza dello/della studente/studentessa o di estranei/estrane alla Commissione.

Art. 43 - Vigilanza sull'attività didattica

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti sono esercitati dai/dalle rispettivi/e Direttori/Direttrici.
2. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari o che sembrano configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento vanno segnalate dagli/dalle interessati/e - nel caso di studenti e studentesse, anche tramite le/i loro rappresentanti elette/i – ai/alle Direttori/Direttrici dei Dipartimenti. Ad essi/e spetta verificare in prima istanza, entro 15 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto delle segnalazioni, la fondatezza delle medesime e adottare i conseguenti provvedimenti.
3. Casi di particolare gravità vanno comunque segnalati al/alla Rettore/Rettrice.

Art. 44 - Codice di comportamento

1. Il personale universitario, gli studenti e le studentesse devono favorire, anche con il loro comportamento, il regolare svolgimento dell'attività universitaria, nonché una civile convivenza.
2. Gli studenti e le studentesse che con il loro comportamento ostacolano il regolare e corretto svolgimento delle attività accademiche e arrecano danno al patrimonio di Ateneo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio. I comportamenti sanzionabili, la procedura e le sanzioni applicabili, nonché l'esecutività delle medesime, sono previste in apposito regolamento cui si rinvia.
3. Per il personale universitario, si rinvia a quanto previsto dal codice etico e dalle norme legali e contrattuali collettive che regolano la materia disciplinare.

Art. 45 - Approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato secondo le disposizioni di cui all'art. 39 dello Statuto ed è approvato dal/dalla Ministro/Ministra dell'Università e della Ricerca, previo parere del C.U.N., una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti Ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il/la Ministro/Ministra si sia pronunciato il Regolamento si



intende approvato.

2. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito informatico dell'Università.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 46 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità, salvo che non sia diversamente disposto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito informatico dell'Università.

Art. 47 - Norme transitorie e finali

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, a studenti e studentesse già iscritti/e alla data di entrata in vigore del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico di adozione del Regolamento.



ALLEGATO A

STRUTTURE DIDATTICHE

- DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI
- DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI
- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI E DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI
- DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE



ALLEGATO B

CORSI DI STUDIO D.M. 270/2004

CORSI DI LAUREA

- BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO (L-1 Beni culturali) – *Ad esaurimento*
- BENI ARTISTICI, LIBRARI E DELLO SPETTACOLO (L-1 Beni culturali)
- CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE (L-11 Lingue e culture moderne)
- COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE (L-20 Scienze della Comunicazione)
- GLOBAL STUDIES FOR SUSTAINABLE LOCAL AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND COOPERATION (L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace) – *Associato: Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali*
- INTERPRETE DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE (L-12 Mediazione linguistica)
- LETTERE (L-10 Lettere)
- LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI (L-10 Lettere) – Telematico – Sede amministrativa: Pisa
- SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione)
- SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24 Scienze e tecniche psicologiche) – *Ad esaurimento*
- STUDI FILOSOFICI (L-5 Filosofia)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- FILOSOFIA (LM-78 Scienze filosofiche) – Interateneo (Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia) – Sede amministrativa: Parma
- GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE (LM-19 Informazione e sistemi editoriali) – *Ad esaurimento*
- GIORNALISMO, CULTURA EDITORIALE E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE (LM-19 Informazione e sistemi editoriali) – *Ad esaurimento*
- GIORNALISMO, CULTURA EDITORIALE, COMUNICAZIONE AMBIENTALE E MULTIMEDIALE (LM-19 Informazione e sistemi editoriali)
- LANGUAGE SCIENCES AND CULTURAL STUDIES FOR SPECIAL NEEDS (LM-39 Linguistica)
- LETTERE CLASSICHE E MODERNE (LM-14 Filologia moderna & LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità)
- LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE (LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane) – Interateneo (Università di Modena e Reggio Emilia) – Sede amministrativa: Modena e Reggio Emilia – *Ad esaurimento*
- PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI (LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi)
- PSICOLOGIA (LM-51 Psicologia) – *Ad esaurimento*
- PSICOLOGIA DELL'INTERVENTO CLINICO E SOCIALE (LM-51 Psicologia)
- STORIA, CRITICA E LINGUAGGI DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO (LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale & LM-89 Storia dell'arte)
- STORIA E CRITICA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO (LM-89 Storia dell'arte) – *Ad esaurimento*
- STORIA, CRITICA E ORGANIZZAZIONE DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO (LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) – *Ad esaurimento*



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

CORSI DI LAUREA

- SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali)
- SERVIZIO SOCIALE (L-39 Servizio sociale)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- GLOBAL FOOD LAW: SUSTAINABILITY CHALLENGES AND INNOVATION (LM SC-GIUR Scienze giuridiche)
- GLOBAL POLITICS E RELAZIONI INTERNAZIONALI (LM-52 Relazioni internazionali)
- PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (LM-87 Servizio sociale e politiche sociali)
- RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE (LM-52 Relazioni internazionali) – *Ad esaurimento*

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- GIURISPRUDENZA (LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza)

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI E DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI

CORSI DI LAUREA

- INGEGNERIA GESTIONALE (L-9 Ingegneria industriale)
- INGEGNERIA MECCANICA (L-9 Ingegneria industriale)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING (LM-33 Ingegneria meccanica) – Interateneo (Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia) – Sede amministrativa: Modena e Reggio Emilia
- ENGINEERING FOR THE FOOD INDUSTRY (LM-33 Ingegneria meccanica)
- INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI E DELLE MACCHINE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (LM-33 Ingegneria meccanica) – *Ad esaurimento*
- INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31 Ingegneria gestionale)
- INGEGNERIA MECCANICA (LM-33 Ingegneria meccanica)
- INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, DIGITALE E AMMINISTRATIVA DELLA P.A. (LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni) – *Associati: Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali*

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

CORSI DI LAUREA

- ARCHITETTURA RIGENERAZIONE SOSTENIBILITÀ (L-17 Scienze dell'architettura)
- COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO (L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e del territorio)
- DESIGN SOSTENIBILE PER IL SISTEMA ALIMENTARE (L-4 Disegno industriale) – Interateneo



(Politecnico di Torino) – Sede amministrativa: Parma

- INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (L-7 Ingegneria civile e ambientale)
- INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI (L-8 Ingegneria dell'informazione) – *Ad esaurimento*
- INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE (L-8 Ingegneria dell'informazione)
- INGEGNERIA INFORMATICA (L-8 Ingegneria dell'informazione) – *Ad esaurimento*
- INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (L-8 Ingegneria dell'informazione)
- SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (L-17 Scienze dell'architettura) – *Ad esaurimento*
- TECNICHE DELL'EDILIZIA (L-17 Scienze dell'architettura) – *Ad esaurimento*

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- ADVANCED AUTOMOTIVE ELECTRONIC ENGINEERING (LM-29 Ingegneria elettronica) – Interateneo (Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia) – Sede amministrativa: Bologna – *Ad esaurimento*
- ARCHITETTURA (LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura) – *Ad esaurimento*
- ARCHITETTURA E CITTÀ SOSTENIBILI (LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura)
- COMMUNICATION ENGINEERING (LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni)
- ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING (LM-28 Ingegneria elettrica) – Interateneo (Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia) – Sede amministrativa: Bologna
- ELECTRONIC ENGINEERING FOR INTELLIGENT VEHICLES (LM-29 Ingegneria elettronica) – Interateneo (Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia) – Sede amministrativa: Parma
- ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR RISK MITIGATION” (LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio)
- INGEGNERIA CIVILE (LM-23 Ingegneria civile)
- INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29 Ingegneria elettronica)
- INGEGNERIA INFORMATICA (LM-32 Ingegneria informatica)
- INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio) – *Ad esaurimento*

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

CORSI DI LAUREA

- ASSISTENZA SANITARIA (L-SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione) – Interateneo (Università di Modena e Reggio Emilia) – Sede amministrativa: Modena e Reggio Emilia
- DENTAL HYGIENE – Abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche)
- EDUCAZIONE PROFESSIONALE – Abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione)
- FISIOTERAPIA – Abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione)
- INFERMIERISTICA – Abilitante alla professione sanitaria di Infermiere (L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)
- LOGOPEDIA - Abilitante alla professione sanitaria di Logopedista (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione)
- ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA – Abilitante alla professione sanitaria di



- Ortottista ed assistente di oftalmologia (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione)
- OSTETRICA – Abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o (L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)
 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24 Scienze e tecniche psicologiche) – Interateneo (Università di Modena e Reggio Emilia) – Sede amministrativa: Modena e Reggio Emilia – *Associato: Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali – Ad esaurimento*
 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE PER LE SFIDE CONTEMPORANEE (L-24 Scienze e tecniche psicologiche) – *Associato: Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali*
 - SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE (L-22 Scienze delle attività motorie e sportive)
 - TECNICHE AUDIOPROTESICHE – Abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche)
 - TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA – Abilitante alla professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione)
 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – Abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione)
 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO – Abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche)
 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA – Abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE (LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) – *Associati: Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie*
- PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE (LM-51 Psicologia)
- SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE (LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate)
- SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41 Medicina e chirurgia)
- MEDICINE AND SURGERY (LM-41 Medicina e chirurgia) – Sede di Piacenza
- ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

CORSI DI LAUREA

- BIOLOGIA (L-13 Scienze biologiche)
- BIOTECNOLOGIE (L-2 Biotecnologie)
- CHIMICA (L-27 Scienze e tecnologie chimiche)
- CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGIE DEL PACKAGING (L-27 Scienze e tecnologie chimiche) – *Ad esaurimento*



- SCIENZA DEI MATERIALI (L-SC.MAT. Scienza dei materiali) – *Associato: Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche*
- SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)
- SCIENZE GEOLOGICHE (L-34 Scienze geologiche)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE (LM-6 Biologia) – *Associato: Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Ad esaurimento*
- BIOLOGIA MOLECOLARE (LM-6 Biologia) – *Ad esaurimento*
- BIOTECNOLOGIE GENOMICHE, MOLECOLARI E INDUSTRIALI (LM-8 Biotecnologie industriali)
- BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (LM-8 Biotecnologie industriali) – *Ad esaurimento*
- CHIMICA (LM-54 Scienze chimiche)
- CHIMICA INDUSTRIALE (LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale)
- ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA NATURA (LM-6 Biologia) – *Ad esaurimento*
- ECOLOGIA ED ETOLOGIA PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA (LM-6 Biologia)
- FUNCTIONAL AND SUSTAINABLE MATERIALS (LM Sc. Mat Scienza dei materiali)
- SCIENZE BIOMEDICHE TRASLAZIONALI (LM-6 Biologia) – *Associato: Dipartimento di Medicina e Chirurgia*
- SCIENZE BIOMOLECOLARI, GENOMICHE E CELLULARI (LM-6 Biologia)
- SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74 Scienze e tecnologie geologiche) – *Ad esaurimento*
- SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LE RISORSE (LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)
- SCIENZE GEOLOGICHE APPLICATE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (LM-74 Scienze e tecnologie geologiche)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO

CORSI DI LAUREA

- QUALITÀ E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME PER L'AGRO-ALIMENTARE (L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali)
- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (L-26 Scienze e tecnologie alimentari)
- SCIENZE GASTRONOMICHE (L-26 Scienze e tecnologie alimentari)
- SCIENZE GASTRONOMICHE (L-GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia) – *Ad esaurimento*

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- ADVANCED MOLECULAR SCIENCES FOR HEALTH PRODUCTS (LM-54 Scienze chimiche)
- FOOD SAFETY AND FOOD RISK MANAGEMENT (LM-70 Scienze e tecnologie alimentari) – Interateneo (Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano / sede di Piacenza) – Sede amministrativa: Parma
- FOOD SCIENCES FOR INNOVATION AND AUTHENTICITY (LM-70 Scienze e tecnologie alimentari) – Interateneo (Libera Università di Bolzano, Università di Udine) – Sede amministrativa: Bolzano



- SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA (LM-61 Scienze della nutrizione umana)
- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM-70 Scienze e tecnologie alimentari)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13 Farmacia e farmacia industriale)
- FARMACIA (LM-13 Farmacia e farmacia industriale)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

CORSI DI LAUREA

- ECONOMIA AZIENDALE (L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale) – *Ad esaurimento*
- ECONOMIA E FINANZA (L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale) – *Ad esaurimento*
- ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale)
- ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE FILIERE ALIMENTARI SOSTENIBILI (L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale)
- SISTEMA ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT E TECNOLOGIE - FOOD SYSTEM: MANAGEMENT, SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGIES (L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale) – *Associati: Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco – Ad esaurimento*

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE (LM-77 Scienze economico-aziendali)
- DATA SCIENCE FOR MANAGEMENT (LM-Data Data Science) – *Associato: Dipartimento di Ingegneria e Architettura*
- ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI (LM-77 Scienze economico-aziendali) – *Ad esaurimento*
- ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS (LM-77 Scienze economico-aziendali)
- FINANZA E RISK MANAGEMENT (LM-77 Scienze economico-aziendali)
- GESTIONE DEI SISTEMI ALIMENTARI DI QUALITÀ E DELLA GASTRONOMIA (LM-77 Scienze economico-aziendali & LM/GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia) – *Associato: Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco – Ad esaurimento*
- INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT – ECONOMIA INTERNAZIONALE E DELLO SVILUPPO (LM-77 Scienze economico-aziendali)
- TRADE E CONSUMER MARKETING (LM-77 Scienze economico-aziendali)
- TRADE MARKETING E STRATEGIE COMMERCIALI (LM-77 Scienze economico-aziendali) – *Ad esaurimento*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

CORSI DI LAUREA

- FISICA (L-30 Scienze e tecnologie fisiche)



- INFORMATICA (L-31 Scienze e tecnologie informatiche)
- MATEMATICA (L-35 Scienze matematiche)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- FISICA (LM-17 Fisica)
- MATEMATICA (LM-40 Matematica)
- SCIENZE INFORMATICHE (LM-18 Informatica)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE

CORSO DI LAUREA

- SCIENZE ANIMALI (L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali) – *Associato: Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco*
- SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali) – *Associato: Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco – Ad esaurimento*
- TECNOLOGIE E GESTIONE DELL'IMPRESA CASEARIA (L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali) – Interateneo (Università di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) – Sede amministrativa: Parma – *Associato: Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco*

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- MEDICINA VETERINARIA (LM-42 Medicina veterinaria)
- PRODUZIONI ANIMALI INNOVATIVE E SOSTENIBILI (LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali)

CORSI DI STUDIO D.M. 509/1999 (AD ESAURIMENTO)

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI

CORSI DI LAUREA

- ARTE, SPETTACOLO, IMMAGINE MULTIMEDIALE (23 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda)
- BENI ARTISTICI, TEATRALI, CINEMATOGRAFICI E DEI NUOVI MEDIA (13 - Classe delle lauree in scienze dei beni culturali)
- CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE (11 - Classe delle lauree in lingue e culture moderne)
- CIVILTÀ LETTERARIE E STORIA DELLE CIVILTÀ (5 - Classe delle lauree in lettere)
- SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E SOCIALI (34 - Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche)
- SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA E IPERTESTUALE (5 - Classe delle lauree in lettere)
- SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI (18 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione)
- STUDI FILOSOFICI (29 - Classe delle lauree in filosofia)



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

CORSI DI LAUREA

- SCIENZE GIURIDICHE (31 - Classe delle lauree in scienze giuridiche)
- SCIENZE POLITICHE (AZIENDE, MERCATI, ISTITUZIONI) (15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali)
- SCIENZE POLITICHE ED ISTITUZIONI EUROPEE (15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali)

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA

- PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (57/S - Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali)
- STUDI INTERNAZIONALI ED EUROPEI (99/S - Classe delle lauree specialistiche in studi europei)

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI E DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI

CORSI DI LAUREA

- INGEGNERIA MECCANICA (10 - Classe delle lauree in ingegneria industriale)

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

CORSI DI LAUREA

- INGEGNERIA CIVILE (8 - Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale)
- INGEGNERIA ELETTRONICA (9 - Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione)
- INGEGNERIA INFORMATICA (9 - Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione)
- INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (8 - Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale)
- SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (4 - Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile)
- TECNICHE DELL'EDILIZIA (4 - Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile)

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

CORSO DI LAUREA

- SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE (33 - Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive)

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO

- MEDICINA E CHIRURGIA (46/S - Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia)
- ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (52/S - Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria)



DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

CORSI DI LAUREA

- BIOLOGIA (12 - Classe delle lauree in scienze biologiche)
- BIOLOGIA ECOLOGICA (12 - Classe delle lauree in scienze biologiche)
- BIOTECNOLOGIE (1 - Classe delle lauree in biotecnologie)
- CHIMICA INDUSTRIALE (21 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche)
- SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI PER IL TERRITORIO ED IL SISTEMA PRODUTTIVO (27 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)
- SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (21 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche)
- SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI (41 - Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali)
- SCIENZE NATURALI (27 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO

CORSI DI LAUREA

- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (20 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali)
- TECNICHE ERBORISTICHE (24 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche)

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA

- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (78/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari)

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO

- CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (14/S - Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale)
- FARMACIA (14/S - Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

CORSI DI LAUREA

- ECONOMIA AZIENDALE (17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale)
- ECONOMIA E FINANZA (17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale)
- ECONOMIA E MANAGEMENT (17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale)
- ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (28 - Classe delle lauree in scienze economiche)
- MARKETING (17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale)



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

CORSI DI LAUREA

- FISICA (25 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche)
- MATEMATICA (32 - Classe delle lauree in scienze matematiche)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA

- MEDICINA VETERINARIA (47/S - Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria)



ALLEGATO C

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

- Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica
- Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica*
- Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore
- Scuola di Specializzazione in Cardiocirurgia
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica*
- Scuola di Specializzazione in Ematologia*
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
- Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
- Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
- Scuola di Specializzazione in Geriatria
- Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
- Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
- Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
- Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente
- Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio
- Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali
- Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
- Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza
- Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa*
- Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
- Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia per medici
- Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia per non medici
- Scuola di Specializzazione in Nefrologia
- Scuola di Specializzazione in Neurologia
- Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica
- Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
- Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
- Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
- Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
- Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica per medici
- Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica per non medici
- Scuola di Specializzazione in Pediatria
- Scuola di Specializzazione in Psichiatria
- Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica
- Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO

- Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE

- Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale
- Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche

** in convenzione con altro/i Ateneo/i*



ALLEGATO D

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI

- Dottorato di Ricerca in Psicologia
- Dottorato di Ricerca in Scienze Filosofiche, Sociali, del Patrimonio Culturale e Ambientale
- Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche e del Testo

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

- Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche*

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI E DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI

- Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- Dottorato di Ricerca in Automotive per una Mobilità Intelligente*
- Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Architettura
- Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell'Informazione

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

- Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare
- Dottorato di Ricerca in Neuroscienze
- Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- Dottorato di Ricerca in Biologia Evoluzionistica ed Ecologia*
- Dottorato di Ricerca in Biotecnologie e Bioscienze
- Dottorato di Ricerca in Microbiota and Health
- Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnologia dei Materiali
- Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche
- Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO

- Dottorato di Ricerca in Scienze degli Alimenti
- Dottorato di Ricerca in Scienze del Farmaco

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

- Dottorato di Ricerca in Economia e Management dell'Innovazione e della Sostenibilità*



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

- Dottorato di Ricerca in Fisica
- Dottorato di Ricerca in Matematica*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE

- Dottorato di Ricerca in Scienze Medico-Veterinarie

** in convenzione con altro/i Ateneo/i*